



Premessa

I compensi pagati per prestazioni sportive dilettantistiche sono esenti da ritenute fiscali fino a 10.000,00 euro annui e non sono soggetti a ritenute previdenziali.

La normativa

La fonte normativa sono gli art. 67 e 69 del TUIR che così dispongono:

Art. 67 Redditi diversi
<p>“1. Sono redditi diversi ...: ... m) <i>le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;</i> ...”</p>
Art. 69 Premi, vincite e indennità
<p>“... 2. <i>Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.</i>”</p>

Trattandosi di “Redditi diversi”, tali compensi non sono soggetti a ritenute previdenziali.

Per determinare quali sono i compensi che possono usufruire di tale agevolazione bisogna quindi comprendere cosa si intende per “*compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*”.

I compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

Inizialmente l'interpretazione era che solo i compensi erogati per lo svolgimento di gare o manifestazioni sportive rientrava in tale categoria. Successivamente, il D.L. n. 207 del 30.12.2008 all'art. 35 ha affermato che fanno parte di questa categoria i compensi per “*la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*”. Veniva quindi meno la necessità di correlazione tra partecipazione a eventi sportivi e compensi di tale specie.

L'Agenzia delle Entrate poi elencava una serie di compiti tipici di segreteria, anch'essi agevolati, quali “*la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti*”.

Con una circolare di fine 2016 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro affermava che per applicare l'art. 67 erano necessarie due condizioni:

1. che l'associazione/società sportiva dilettantistica fosse regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;
2. che il soggetto percettore svolgesse mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Sulla base di tale circolare alcune Federazioni Sportive Nazionali procedevano a elencare le mansioni da ricomprendere nell'ambito dell'art. 67.

<p>– La Federazione del Rugby elencava 14 figure qualificate espressamente come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale: il contabile, l'addetto alla segreteria, l'allenatore, il preparatore fisico, l'arbitro, l'educatore motorio ecc.</p>
--



I compensi per prestazioni sportive dilettantistiche

- La federazione del Pentathlon Moderno individuava gli atleti, allenatori, giudici, istruttori, massaggiatori e dirigenti accompagnatori tra coloro che svolgono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. Nessuna ulteriore specificazione invece viene data per le collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionale.
- La Federazione Ciclismo non distingueva tra attività diretta e collaborazioni coordinate e continuative, ma inserisce tra le mansioni sia attività manuali svolte anche al di fuori delle gare (meccanico per la messa a punto delle attrezzature nelle fasi addestrative), sia attività tipiche amministrative (collaboratori di segreteria, addetto alla comunicazione).
- La Federazione Pallavolo indicava solo le attività svolte per l'esercizio diretto di attività sportive.
- La Federazione Pesistica forniva un mansionario completo e diviso nelle categorie che svolgono attività sportiva diretta (atleti, dirigenti, insegnanti tecnici, ufficiali di gara), collaboratori sportivi tecnico/organizzativi (tra i quali sono ricompresi gli addetti al trasporto delle attrezzature sportive, all'allestimento e manutenzione delle sedi di gara, e gli addetti al magazzino per la gestione inventariale, la consegna e ritiro del materiale, la verifica degli ordini di acquisto, la manutenzione e la messa a punto del materiale sportivo) e i collaboratori amministrativo/ gestionali non professionali (ai quali erano riservate le attività di ufficio).

E' evidente che le varie Federazioni avevano adottato metodologie e interpretazioni diverse. La circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stata di fatto disconosciuta dalla Legge di bilancio per l'anno 2018 e quindi i contenuti ivi espressi sono venuti meno.

Conclusioni

Dall'analisi della normativa possiamo trarre le seguenti conclusioni:

I compensi sportivi non possono essere erogati per la remunerazione di prestazioni svolte nell'esercizio di attività di impresa, di libera professione o di lavoro dipendente	➔	il dirigente della società sportiva che è titolare di una impresa edile, di giardinaggio o che ha uno studio da commercialista non potrà essere remunerato con compensi sportivi per l'attività svolta per la manutenzione degli spogliatoi, per il taglio dell'erba o per la tenuta della contabilità.
Attività sicuramente "sportive"	➔	attività degli atleti, dei tecnici (allenatori, personal trainer, direttore tecnico, istruttore, maestro, ma anche preparatore atletico o massaggiatore ecc...), dei dirigenti che svolgono attività funzionali allo svolgimento delle manifestazioni sportive (dirigenti accompagnatori, addetti agli arbitri) e degli ufficiali di gara (arbitri, giudici, segnapunti ecc...). Le collaborazioni di carattere amministrativo quali la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e dei documenti contabili, le attività di segreteria, smistamento della posta, effettuazione e verifica delle operazioni bancarie.
Attività in "dubbio"	➔	i compensi pagati al custode, al magazziniere, all'addetto alle pulizie o al manutentore degli impianti e delle attrezzature sportive.
Attività non rientranti	➔	Non sono compensi pagati per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche tutti quelli che non sono collegati direttamente allo svolgimento dell'attività sportiva; si pensi ai compensi pagati per servizi correlati a una raccolta fondi che non abbiano per fine una manifestazione sportiva.

Le attività in dubbio

Come si vede, esistono una serie di attività che vengono usualmente svolte per le quali non esistono risposte certe e codificate. Si pensi ai compensi del custode, del magazziniere, dell'addetto alle pulizie e alla manutenzione degli impianti e attrezzature sportive. **Nessuna norma o circolare si occupa di prendere posizione su questo tema.** Tre sono le possibili interpretazioni:



- a. le funzioni sopra menzionate possono essere assimilate allo svolgimento diretto delle attività sportive in quanto si tratta di attività di preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- b. le funzioni sopra menzionate possono essere assimilate allo svolgimento di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale;
- c. le funzioni sopra menzionate non possono essere remunerate tramite i compensi sportivi in quanto risultano estranee sia allo svolgimento diretto dell'attività sportiva dilettantistica, sia alle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale.

La soluzione a) potrebbe essere sostenibile in quanto trattasi di funzioni necessarie a rendere possibile lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica. Non si possono svolgere allenamenti e gare se l'impianto sportivo non viene tenuto in condizioni ottimali, se il campo di gioco non viene mantenuto in buono stato, se l'attrezzatura necessaria per l'attività sportiva non viene conservata ordinatamente e fatta oggetto di manutenzione. Queste considerazioni portano a sostenere che lo svolgimento di queste mansioni è funzionale alla preparazione e all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e quindi rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 67 TUIR. Tuttavia vi sono pareri che ritengono la soluzione corretta la b), che comunque anch'essa dà la possibilità di applicare l'articolo 67 Tuir a queste figure, ma inquadrando come collaborazioni coordinate e continuative non professionali e pareri che ritengono che queste funzioni non possano essere remunerate con le agevolazioni previste per i compensi sportivi in quanto non strettamente funzionali all'avviamento e alla promozione dello sport.

La copertura assicurativa

È opportuno sottolineare l'importanza di una copertura assicurativa per i potenziali sinistri che potrebbero verificarsi in correlazione allo svolgimento di tutte le attività, sia sportive che non. Si pensi all'infortunio di un collaboratore, correttamente remunerato tramite compensi sportivi, durante l'esecuzione di una mansione. Non vi è nessuna copertura assicurativa.

La formalizzazione del rapporto

Possiamo distinguere tra le mansioni che rientrano nell'esercizio diretto delle attività sportive e quelle che rappresentano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura non professionale. Per le prime non esiste alcuna norma che impone una formalizzazione particolare del rapporto, anche se è opportuno che venga redatto un contratto scritto.

Anche nel caso di funzioni rientranti nel novero delle collaborazioni coordinate e continuative di natura non professionale è opportuno che il collaboratore sia integrato nell'organigramma della società sportiva mediante un contratto scritto. Si ricorda infine che, per questo tipo di contratti, il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato del Lavoro hanno affermato la necessità di operare la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego, anche se vi sono diverse perplessità sulla sostenibilità di questa posizione.